

ACCORDO QUADRO TRA COMUNE DI BAGNOREGGIO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO PER FORME DI COLLABORAZIONE DI RICERCA, DIDATTICA E FORMAZIONE

TRA

L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo con sede in Viterbo – Via Santa Maria in Gradi codice fiscale 80029030568 – rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Ubertini nato a Perugia il 09/07/1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

E

Il Comune di Bagnoregio con sede in Bagnoregio, Codice Fiscale 00094410560, legalmente rappresentato dal Sindaco Luca Profili nato a Orvieto il 26/01/1989, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, Piazza S. Agostino, 21 – CAP 01022 Bagnoregio (VT)

PREMESSO

- Che l'Università è sede primaria di ricerca e formazione ed ha il compito di elaborare e trasmettere le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altre Università, Enti, Società e Scuole;
- che il Comune e l'Università intendono attivare una collaborazione, mediante l'utilizzo di proprie risorse finalizzato allo svolgimento di attività didattiche, di orientamento e di ricerca su temi di comune interesse;
- che l'Università degli Studi della Tuscia dispone di competenze e delle attrezzature necessarie per la realizzazione e/o supporto di programmi e delle attività proposti dall'Ente;
- il Comune è disponibile ad essere direttamente coinvolto dall'Università in relazione alla tipologia di funzioni istituzionali in attività congiunte coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi;
- il Comune è disponibile a coinvolgere Scuole ed Enti su temi e progetti di comune interesse

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 (Oggetto e finalità)

Il presente Accordo Quadro tra il Comune e Università degli Studi della Tuscia è inteso a stabilire un accordo di collaborazione bilaterale scientifica di studio e scambio di servizi e tecnologie, attività di ricerca, di consulenza, di esperienza didattica, di formazione accademica e professionale e di tirocinio curriculare ed extracurriculare attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse.

ART. 2
(Modalità di attuazione)

Durante il periodo di vigenza il presente Accordo Quadro il Comune potrà affidare all'Università e, per essa, ai Dipartimenti lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, orientamento e terza missione su temi e progetti di comune interesse.

Qualunque ulteriore accordo andrà regolato attraverso la stesura e la sottoscrizione di apposito e specifico atto contrattuale che richiamerà il presente Accordo Quadro nell'ambito delle responsabilità e disposizioni del Comune di Bagnoregio e dell'Università della Tuscia.

Il Comune e l'Università potranno proporsi reciprocamente attività da svolgere in relazione alle loro esigenze e concordare strumenti e modalità di reciproco gradimento, attraverso la stipula di accordi e/o contratti di ricerca o servizi/convenzioni c/terzi che regolino una o più di queste azioni, purché conformi alla normativa dell'Unione Europea, alla legge della Repubblica Italiana e in particolare alla L. 240/2010, nonché ai regolamenti del Comune e dell'Università della Tuscia.

Secondo le forme e le modalità stabilite con specifici accordi attuativi del presente accordo quadro, gli studenti dell'Università degli Studi della Tuscia potranno svolgere attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare presso gli uffici del Comune di Bagnoregio o altri Enti del territorio.

ART. 3
(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

Le pubblicazioni scientifiche e le presentazioni a convegni e congressi che scaturiranno dalle attività scientifiche, oggetto del presente Accordo Quadro, dovranno essere autorizzate dalle parti in forma scritta e contenere i nomi dei ricercatori autori della ricerca, in relazione al contributo specifico.

I Brevetti che potranno scaturire dalle ricerche effettuate nell'ambito del presente Accordo Quadro saranno depositati a nome ed a costo delle parti fermo restando la proprietà intellettuale dei ricercatori.

ART. 4
(Durata)

Il presente Accordo Quadro avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato per uguali periodi di tempo, salvo disdetta da una delle due parti da darsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 5
(Comitato di Coordinamento)

È costituito un Comitato di Coordinamento per l'attuazione del presente Accordo Quadro, composto dal Prof. Raffaele Cortignani, rappresentante dell'Università e da Luca Profili, rappresentante del Comune con il compito di coordinare le attività di collaborazione, elaborare i

programmi di attività ed effettuare il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione.

ART. 6
(Garanzie)

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che in virtù della presente convenzione dovrà recarsi per assistere ai lavori di ricerca, presso i locali della controparte.

Le parti garantiscono le conformità dei locali alle norme di sicurezza vigenti.

ART. 7
(Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente convenzione.

ART. 8
(Norme finali)

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.4.1986.

Le spese di bollo dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che lo richiede.

Letto, Approvato e Sottoscritto

Viterbo, (Data della firma digitale)
p. l'Università
IL RETTORE

, (Data della firma digitale)
p. il Comune
IL SINDACO